

STATUTO

ISOLA IBLEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA DUBLINO 9

Numero REA: RG - 77157

Codice fiscale: 00970530887

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
ad atto in data
26 ottobre 2021
Rep. N. 37613/16329

"ISOLA IBLEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Ragusa la società cooperativa sociale denominata "ISOLA IBLEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha finalità speculative. Essa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui affermazione e diffusione è impegnata.

La Cooperativa, costituita anche ai sensi delle Leggi Regionali per l'occupazione giovanile n. 37/78, 125/80 e 25/93, nonché della L.N. 44/86 e della legge n. 381/91, intende operare nel settore della gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi, in favore delle categorie sociali più deboli, quali bambini, anziani, malati, portatori di handicap, immigrati comunitari ed extracomunitari, etc.

La Cooperativa persegue finalità assistenziali, di prevenzione e tutela della salute, di studio e di ricerca ponendo l'uomo come principale risorsa dell'intervento professionale, e come destinatario finale del principio della solidarietà.

L'Assistenza Infermieristica, ed in particolare l'Assistenza Infermieristica Domiciliare, affonda le proprie radici nella cultura di tutti i popoli civili in quanto basata sulle relazioni di aiuto e solidarietà fra esseri umani, con l'obiettivo di una assistenza centrata in una visione integrale dell'uomo e con l'impegno di aiutarlo a vivere in una condizione di salute ottimale rispetto alla sua sistemazione e con la dignità di una persona umana.

Un primo compito della Cooperativa è quello di assistere in modo competente e capace, utilizzando al massimo le risorse umane professionali, per favorire una coscienza sanitaria

negli individui e nelle comunità.

Il socio professionista fa riferimento ad un sistema di valori in base al quale i suoi pensieri e le sue azioni non si ispirano al contingente, ma conservano una loro **ontologia** etica.

Questa Cooperativa è l'affermazione del carattere intellettuale ed autonomo della professione **infermieristica**. Cardine di questa Cooperativa è la risposta ai bisogni di salute dell'uomo con capacità e responsabilità.

Funzione specifica dell'Infermiere Professionale è quella di assistere l'individuo sano o malato, per aiutarlo a compiere tutti quegli atti tendenti al mantenimento della salute o alla guarigione o, in casi **malaugurati**, prepararlo ad una morte serena e dignitosa.

Etica e scienza costituiscono l'entità del socio professionista.

La Cooperativa persegue finalità assistenziali, di prevenzione e tutela della salute, di studio e di ricerca ponendo l'uomo come principale risorsa dell'intervento professionale, e come destinatario finale del principio della solidarietà.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, **poiché** risponde ai bisogni globali e diversificati dell'utente, ha una capacità di intervento **multidirezionale**; a titolo indicativo, ma non esaustivo, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti specifiche attività:

- a) assistenza **infermieristica** domiciliare agli anziani, ai **degenti**, agli invalidi e ai soggetti portatori di handicap;
- b) assistenza **infermieristica** domiciliare o in apposite strutture ai bambini, garantendone la custodia con riguardo agli aspetti educativi;
- c) assistenza ai **degenti** presso ospedali, case di cura, case di riposo, presidi sanitari estivi, luoghi di villeggiatura ed altre strutture sanitarie e sociali;
- d) assistenza ed accompagnamento presso centri di diagnosi nonché di altra specializzazione;
- e) gestione di strutture residenziali, **semiresidenziali**, educative e ricreative, **sempreché** finalizzate agli scopi precipi della Cooperativa;
- f) gestione di ambulatori e studi **infermieristici**;
- g) erogazione di servizi generici di carattere domestico di integrazioni alle eventuali esigenze familiari in genere;
- h) formazione e miglioramento professionale dei propri soci attraverso la predisposizione e l'eventuale gestione di corsi di formazione e di iniziative a carattere didattico formativo;
- i) ricerca scientifica e statistica relativa ai vari campi di assistenza e rivolta sia alla individuazione dei bisogni

della realtà sociale, sia allo stato di salute della popolazione nella realtà in cui opera;

l) servizi sanitari di tutela e prevenzione della salute;

m) consulenza professionale con stesura di piani assistenziali;

n) campagne di sensibilizzazione per la prevenzione ed il mantenimento dello stato di benessere dell'individuo e della società in cui vive.

La Cooperativa potrà, altresì, svolgere la propria attività mediante la stipula di convenzioni con Enti Pubblici e Privati. Potrà inoltre svolgere la propria attività sociale nelle varie forme di volontariato previste della normativa vigente.

A tal fine, potrà avvalersi di collaboratori, professionisti e non, che prestino la loro opera gratuitamente.

Ai collaboratori volontari può essere corrisposto soltanto un rimborso per le spese sostenute. Tali collaboratori escludono l'applicazione dell'Art. 7 della legge 23.10.1960 n. 1369 (intermediazione nelle prestazioni di lavoro) proprio per la gratuità della prestazione stessa.

Inoltre, la Cooperativa potrà esercitare i seguenti servizi:

1) promuovere e stimolare il confronto ideale e la collaborazione fra le realtà presenti nel territorio e/o le associazioni professionali, studi associati, singoli professionisti, società e associazioni con finalità di promozione e prevenzione del cittadino al fine di evitare il verificarsi di condizioni di disagio sanitario e socio sanitario, coordinando le attività attraverso la gestione di progetti globali di sviluppo;

2) promuovere indagini sul territorio a favore delle fasce più deboli ed attuare i relativi interventi sul versante sanitario, socio - sanitario, socio assistenziale, socio - riabilitativo, educativo, anche con la gestione di strutture residenziali e servizi domiciliari;

3) gestire direttamente servizi di natura sanitaria e/o socio-sanitaria e/o assistenziale, centri diurni, case di riposo per anziani, hospice per patologie terminali, case famiglia, comunità alloggio, RSA, CTA, CTRP, Case Albergo, Case Protette e quant'altro non citato o in futuro creato e/o legiferato, che consentano in modo autonomo lo sviluppo delle attività citate, ed abbiano natura di interventi a carattere globale, provvedendovi con la gestione diretta e/o a mezzo terzi;

4) prestare assistenza, socio-sanitaria e socio assistenziale, e sanitaria, domiciliare o in apposite strutture, agli anziani, ai degenti, agli invalidi ed a qualsiasi persona portatrice di qualunque tipologia di handicap e/o disagio;

5) prestare "assistenza domiciliare integrata";

6) procedere alla formazione ed al miglioramento

professionale dei propri soci e di terzi, attraverso la predisposizione e l'eventuale gestione di corsi di formazione e di iniziative a carattere didattico formativo. Inoltre perseguirà attività di programmazione e progettazione dell'area formativa attraverso corsi accreditati dall'E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) con l'indirizzo di fornire a tutti gli operatori sanitari gli elementi di conoscenza necessari per mantenersi professionalmente aggiornati. Tale formazione potrà essere realizzata anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con ordini e collegi professionali e quant'altro collegabile al mondo delle arti e professioni intellettuali;

7) gestire centri per l'erogazione di servizi sanitari specialistici, comprese la diagnostica di laboratorio e per immagini e la fisiochinesiterapia, da erogarsi da liberi professionisti o da altre società in convenzione con i centri medesimi. Le prestazioni potranno essere erogate in regime libero professionale o convenzionale con Enti Pubblici (escluso SSN) o privati, categorie professionali, enti mutualistici e assicurativi, nonché associazioni, circoli e **sodalizi** privati di qualsiasi natura. La Cooperativa si riserva di attuare la gestione di forme di **convenzionamento** anche con il SSN alla luce delle possibili modificazioni delle norme di Legge in merito;

8) svolgere attività di promozione ed attuazione delle forme di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, in special modo attraverso l'assistenza domiciliare e/o residenziale, dei pazienti oncologici in fase avanzata e terminale, al fine di garantirne la qualità e la dignità di vita, **alleviando** la **sintomatologia** attraverso idonei interventi terapeutici ed assistenziali, migliorando, ove possibile, le situazioni ambientali dei sofferenti.

Discendono conseguentemente dalla predetta finalità statutaria le seguenti attività connesse:

a) l'organizzazione, la gestione ed il controllo della cura e dell'assistenza domiciliare al malato oncologico, al malato critico in fase avanzata e/o terminale, al malato acuto o cronico ed all'anziano direttamente o mediante stipula di contratti e/o convenzioni con Enti Pubblici o Privati; gestione di ambulatori e servizi di assistenza domiciliare di assistenza primaria;

b) la realizzazione e/o la gestione di centri clinici - tipo **hospice** - ad alta qualità clinica a livello locale e regionale, R.A.S. (residenze sanitarie assistite), Case di Riposo, Case di cura, Comunità alloggio, **Consultori**, Ambulatori, Servizi di diagnosi e cura, operanti nel settore delle cure **antalgiche**, **sintomatiche**, psicologiche ed assistenziali continue, sulla base di programmi diagnostici e terapeutici uniformi e possibilmente unificati;

- c) l'attuazione in forma esclusiva o **partneriale** dell'ospedalizzazione domiciliare rivolta a tutte le **patologie acute, croniche** ed inguaribili;
- d) la promozione, la diffusione e la conoscenza delle iniziative della Cooperativa in campo scientifico, clinico e sociale avvalendosi di mezzi idonei (corsi di formazione e qualificazione, seminari, congressi etc.) anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati;
- e) la istituzione di relazioni scientifiche e di contatti con Società affini e con Enti Pubblici o Privati Nazionali ed Internazionali **cointeressati** ai medesimi scopi;
- f) la promozione di attività di volontariato nell'ambito della Medicina **Palliativa**, con la costituzione di gruppi autonomi o di strutture interne alla Cooperativa che abbiano lo scopo di sostegno del paziente e del suo gruppo familiare in relazione ad esigenze di natura pratica sociale; la promozione di attività e di iniziative volte alla diffusione della cultura delle cure **palliative**.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, assumere interessenze e partecipazioni in cooperative, consorzi ed altre società, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale con i limiti imposti dalla legge, dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori; dare qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai propri soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci)

Sono denominati "soci cooperatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno della Cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione **mutualistica**.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano

maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere ammessi, altresì, come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, in imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima.

I rapporti tra la società ed i soci saranno regolati da un regolamento, predisposto dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, che determinerà i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

Possono essere soci cooperatori anche i "soci volontari", i quali prestano la loro attività gratuitamente, ai sensi delle legge n. 381/1991 art. 2. Il numero dei soci volontari, non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche e private e gli enti morali nei cui statuti sia previsto quanto indicato dall'art. 11 della legge n. 381/91 sulle cooperative sociali.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,

stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento (50%) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei **ristorni** nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, **conseguendo** i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le

modalità previste dall'articolo 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge, **nonché** l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, il luogo e la data di costituzione **nonché** la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta dalla Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. Inoltre tale delibera indicherà i criteri e le modalità di versamento delle somme di cui all'art. 8; trascorso inutilmente il termine previsto dalla delibera, la stessa diverrà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la sua deliberazione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se

non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- della quota di capitale sottoscritta;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dai soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed **esplichino** una attività concorrente, **nonché**, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione e constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società,

il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre (3) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori e senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- g) che sia dichiarato interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- h) che sia dichiarato fallito.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti potranno proporre opposizione al Tribunale, entro sessanta giorni della ricevuta comunicazione dei

provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate** a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. e), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-**quinquies**, comma 3, del codice civile.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote del loro dante causa interamente liberate, eventualmente **rivalutate**, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso del socio dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e con le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione.

La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il pagamento del valore delle quote deve essere fatto entro sei (6) mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio

nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio.
La liquidazione della frazione di quote assegnate al socio ai sensi dell'art. 2545-**quinquies** e 2545-**sexies** del codice civile può avvenire, unitamente agli interessi legali, in più rate entro il termine massimo di cinque (5) anni dall'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui il recesso, l'esclusione o il decesso hanno effetto nei confronti della Cooperativa.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione **mutualistica** e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci che investono capitali nell'impresa, denominati "soci sovventori", di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere "soci sovventori", fino a quando alla cooperativa si applicheranno, in quanto compatibili, le norme che regolano le società a responsabilità limitata, solo investitori qualificati.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote nominative trasferibili e prive di diritti amministrativi, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al

precedente art. 4.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23 di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro cinquecento e centesimi zero (euro 500,00) ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dai soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque abbia i requisiti per diventare socio sovventore.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere adottata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) il termine minimo di durata del conferimento;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi

patrimoniali ai sensi della precedente lettera c) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, spetta ai soci sovventori il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalle decisioni dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi il patrimonio sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro cento e centesimi zero (euro 100,00); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalla riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 904/77;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte, ed eventualmente **rivalutate**.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote, che sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento

all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, redatto con i criteri indicati dall'articolo 2423 del codice civile e deve essere corredato dei documenti di cui agli articoli 2428, 2429 e 2545 del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni (120 gg.) dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni (180 gg.) qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) un'eventuale quota da distribuire ai "soci cooperatori" ed ai "soci sovventori" in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, **ragguagliato** al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) un'eventuale quota a riserva indivisibile di cui all'art.

12 della legge 904/77;

g) il residuo ad altre riserve costituite da decisioni dei soci e/o previste per legge o a fini mutualistici oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

I dividendi possono essere distribuiti, direttamente o indirettamente, solo se il rapporto fra il patrimonio netto e complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.

L'Assemblea che approva il bilancio può altresì, conformemente a quanto previsto dall'art. 2545-~~sexies~~ c.c., a titolo di integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni lavorative dei soci, deliberare la ripartizione dei **ristorni** proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici così come regolamentato dal successivo articolo.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può **appostare** somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività **mutualistica**.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione dei **ristorni** che potranno essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto **nonché** sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;

- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal presente statuto;
- f) la delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
- g) l'adozione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione;
- h) la delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si **opti** per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si **opti** per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque (5) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto nel libro soci da almeno

novanta (90) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro verbali delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Modalità di convocazione)

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve effettuarsi mediante avviso recapitato almeno otto (8) giorni prima della riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nel Comune in cui ha sede la società o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.

L'avviso può essere trasmesso anche a mezzo telegramma, fax, telex o posta elettronica, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo e secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione

a scrutinio segreto.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta (90) giorni e nel libro dei soci sovventori da almeno dieci (10) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua quota sottoscritta.

Il socio persona giuridica **delegherà** all'Assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due (2) soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a sette (7) che sarà determinato di volta in volta.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, gli altri amministratori possono essere non soci.

L'organo amministrativo può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale l'assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio, se non provvede l'Assemblea dei soci, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di

ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio Sindacale, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, **nonché** sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o mezzo idoneo, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. La parità di voti importa la reiezione della proposta.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Spetta, fra l'altro, a solo titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle decisioni dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, **nonché** la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea e stipulare tutti gli

atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.

Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, **nonché** a favore di altre cooperative; conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

f) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione;

g) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

i) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Gli amministratori assunti con regolare contratto di lavoro

dipendente sono soggetti alle direttive dell'organo amministrativo nella sua collegialità.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale nella relazione dell'Assemblea di cui al 2° comma dell'art. 2429 c.c. deve specificamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società ai sensi della legge n. 59/1992 art. 2 comma 2°.

Al collegio sindacale si applicano gli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società

nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed il compenso.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività **mutualistica**, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi mutualistici in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Stefania Malacria, Giovanna Falco notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Consta di ventisei pagine.

Ragusa, 2 novembre 2021

F.to: Giovanna Falco notaio